

vengono fermate o meno, non all'infinito, ma per il tempo strettamente necessario ad adottare i provvedimenti che rispettino la volontà espressa liberamente dal Parlamento, al Senato e alla Camera.

Questo è ciò che volevo dire e questo è ciò che credo si aspettano da noi quelle migliaia di inquilini che ci hanno sollecitato nel corso di queste settimane e di questi mesi, che sono preoccupati per il loro futuro, che in queste settimane vivono l'angoscia ed il rischio di essere cacciati via da casa: non ci chiedono discorsi sul diritto alla casa, ci chiedono un voto chiaro sulla sospensione delle procedure di vendita per garantire la possibilità che si adottino i provvedimenti che rendano concreta la volontà del Parlamento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle risoluzioni e delle mozioni.

(Intervento del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, senatore Ventucci.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Ringrazio, signor Presidente, sarò brevissimo. Anche se al termine di una giornata per me e per altri oltremodo stressante, ringrazio l'occasione, non certo programmata, fornitami dall'assenza della collega Armosino, che mi ha consentito di approfondire, tramite gli appassionati interventi dei colleghi onorevoli, una questione senza dubbio degna di attenzione come quella che inerisce all'acquisto della casa da parte degli inquilini che rischiano un possibile, ma non auspicabile disagio sostanziale. Il Governo pertanto si riserva di intervenire nel merito con il rappresentante competente in sede di votazione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Lettieri ed altri: Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (3227) (ore 22,37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lettieri ed altri: Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari.

Il contingentamento è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 29 luglio 2003 (*vedi resoconto stenografico della seduta del 29 luglio 2003*).

(Discussione sulle linee generali — A.C. 3227)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lettieri.

MARIO LETTIERI, *Relatore*. Signor Presidente, abbiamo dinanzi a noi una proposta di legge che ha un particolare valore per due aspetti (per un maggiore approfondimento rinvio alla relazione scritta che è allegata al testo del provvedimento). L'intervento prospettato dalla proposta in esame assume un'importanza esemplare sul piano del metodo e dei rapporti tra Parlamento e Governo. Il Parlamento per la prima volta in questi due anni si riappropria della competenza a legiferare nelle materie relative all'assetto dei mercati finanziari.

È la prima volta in questa legislatura che un provvedimento organico di modifica della disciplina del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria giunge all'esame dell'aula, superando la convinzione per cui l'alta tecnicità e complessità della disciplina dei servizi finanziari non rende possibili e opportune iniziative legislative parlamentari. Finora, su questa materia, si è sempre preferito lasciar fare al Governo. Questa è la prima volta che il Parlamento si riap-

propria di questa competenza, in un settore di estrema delicatezza, ma che riguarda la società italiana, tutti i cittadini, perché oggi anche il piccolo pensionato probabilmente è interessato all'acquisto di qualche azione e si trova poi defraudato dalla volatilità dei mercati finanziari.

Ne abbiamo già accennato, oggi, in un'altra occasione. Non mi dilungherò oltre.

Quello trattato nel provvedimento è un aspetto che anzitutto vuole regolamentare la figura di alcuni professionisti la cui attività non è ininfluente rispetto alla decisione di acquistare alcuni titoli, alcuni prodotti finanziari.

Si parla della figura degli analisti finanziari che, finora, nel testo unico di finanza, non è assolutamente regolamentata.

È materia complessa che, anche a livello internazionale, comincia ad essere valutata in maniera più rigorosa e stringente, dopo gli scandali Enron, negli Stati Uniti d'America, e Cirio (più recente) in Italia.

In Francia si è sulla stessa strada di regolamentazione. Vi è, anche da parte della Comunità economica europea, un invito che non possiamo ignorare. A questo proposito, devo dire che il Governo avrebbe anche potuto compierlo prima questo atto. Invece, nel provvedimento che discuteremo domani, il Governo chiede un'ulteriore proroga dei termini: dal 13 agosto al 31 dicembre.

Prego il rappresentante del Governo di farsi carico, di dare un assenso convinto a questo disegno di legge, non perché porta la mia firma (è stato firmato oltretutto da altri 40 altri colleghi di tutti i gruppi politici), ma perché è necessario intervenire, anche se parzialmente. Qui si anticipa sostanzialmente la regolamentazione di una figura professionale che riguarda gli abusi di mercato.

In questo senso, c'è un invito da parte della Comunità economica europea che non possiamo ignorare. Si prevede una separazione tra la figura degli analisti finanziari e quella dei consulenti finanziari e alcune sanzioni, per la prima volta,

rigorose a carico di chi non rispetta alcuni obblighi e questo lo si fa per rendere sempre più trasparenti i mercati.

In tutti i mercati ci sono situazioni di ombre, ma in quello finanziario, purtroppo, le ombre prevalgono anche sulle poche luci che vi sono, perché è materia difficile, per specialisti.

Noi abbiamo bisogno di operatori affidabili e i primi ad essere affidabili, oltre agli intermediari finanziari e ai consulenti, devono essere gli analisti, coloro che fanno i *report*, coloro che ci convincono, coloro che, dalla lettura dei loro scritti, inducono sia gli intermediari finanziari sia i singoli cittadini ad acquistare i BOT o le obbligazioni di una società che magari non ha i bilanci in regola ed è in via di fallimento.

La proposta è molto semplice e consta di sei articoli. Essa ha trovato — del che sono orgoglioso — il sostegno della Consob, l'autorità di vigilanza, la quale ha più volte sollecitato il Parlamento ad andare in tale direzione.

Nel corso dell'ultima audizione svoltasi in Commissione finanze, lo stesso presidente Spaventa, prima di lasciare il suo incarico, ha dato sostanzialmente il suo *imprimatur* a questa proposta di legge che è stata il frutto di una grande elaborazione e di una discussione molto aperta in Commissione. Essa tiene conto anche delle indicazioni della commissione Galgano, insediata dal Governo. Quindi, vi sono tutti i presupposti perché vi sia un unanime consenso da parte dell'intera Assemblea. Grazie.

PRESIDENTE. Mi pare di poter congetturare, da impercettibili segni, che il Governo non intenda intervenire. Oppure sì?

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, per il rispetto dovuto alla proposta dell'onorevole Lettieri, debbo dire che, a titolo personale, condivido l'iniziativa, soprattutto dopo i casi Argentina e Cirio.

Tuttavia, per rispetto del Parlamento, devo annunciare che saranno il sottose-

gretario o il ministro competente in materia a rappresentare il Governo durante l'esame di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 luglio 2003, ha trasmesso il « IV Rapporto sull'attuazione del programma di Governo ».

Tale documento sarà trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, con lettera in data 29 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, la relazione sull'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, approvata dalla Commissione medesima nella seduta di martedì 29 luglio 2003 (Doc. XVI-bis, n. 4).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di oggi, mercoledì 30 luglio 2003, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione permanente (Giustizia):

Finocchiaro ed altri; disegno di legge d'iniziativa del Governo: « Misure contro la

tratta di persone » (approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato della Repubblica, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dalla II Commissione permanente Giustizia del Senato della Repubblica) (1255-1584-D);

« Nuove disposizioni in materia visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti » (2675).

dalla VII Commissione permanente (Cultura):

Senatori Asciutti ed altri: « Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, nonché in materia socio-sanitaria » (3992) (approvato dalla VII Commissione permanente Istruzione pubblica del Senato della Repubblica), con modificazioni e con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS Spa » (3922), con l'assorbimento della seguente proposta di legge: Rotundo: « Norme per il restauro e la tutela del barocco nella provincia di Lecce » (3676), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 31 luglio 2003, alle 9.

1. — Seguito della discussione della proposta di legge:

S. 2124 — D'iniziativa dei senatori GUZZANTI ed altri: Proroga del termine

previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier Mitrokhin" e l'attività *d'intelligence* italiana (*Approvata dal Senato*) (4103)

e dell'abbinata proposta di legge: CICCHITTO ed altri (3791).

— *Relatore: Cicchitto.*

2. — *Seguito della discussione della proposta di inchiesta parlamentare:*

CALZOLAIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (Doc. XXII, n. 13-A).

— *Relatore: Landi di Chiavenna.*

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BENVENUTO ed altri: Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (3705-A).

— *Relatore: Benvenuto.*

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (4102-B).

— *Relatore: Oricchio.*

5. — *Seguito della discussione delle risoluzioni Pistone ed altri n. 7-00261, Cennamo ed altri n. 7-00277, Benvenuto ed altri n. 7-00278, Giordano ed altri n. 7-00280, Fiori ed altri n. 7-00289 (rimesse all'Assemblea ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del regolamento) e delle mozioni Scherini ed altri n. 1-00255 e Degennaro ed altri n. 1-00256 sulle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.*

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

LETTIERI ed altri: Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (3227-A).

— *Relatore: Lettieri.*

7. — *Seguito della discussione del documento:*

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007 (Doc. LVII, n. 3).

— *Relatori: Alberto Giorgetti, per la maggioranza; Benvenuto, di minoranza.*

(p.m., al termine delle votazioni)

8. — *Svolgimento di una interpellanza e di interpellanze urgenti.*

La seduta termina alle 22,45.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO DANIELA GARNERO SANTANCHÈ SUL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DOC. LVII, N. 3

DANIELA GARNERO SANTANCHÈ. In questo modo, si offrirebbe la possibilità di acquisire risorse aggiuntive, tuttavia senza ricorrere allo strumento tradizionale della tassazione, per il finanziamento delle iniziative volte allo sviluppo e alla crescita.

A tal fine è fondamentale per raggiungere tali obiettivi prioritari sia il massimo coinvolgimento di tutti gli attori politici, economici e sociali nelle decisioni fondamentali di politica macroeconomica sia la sostituzione progressiva delle misure « *una tantum* » con una vera e propria politica strutturale di medio termine che prosegua nella direzione già avviata con gli strumenti della cartolarizzazione e dell'ISPA.

Se, infatti, nel corso dell'ultimo biennio molti e diversi sono stati i provvedimenti con effetti temporanei, giustificati anche dall'esigenza di non intaccare il reddito

disponibile permanente e deprimere così la domanda aggregata ed i livelli di produzione appare ora necessario che si giunga ad una progressiva sostituzione delle misure *una tantum* di carattere straordinario con interventi strutturali di carattere permanente. Al riguardo il Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007 prevede che la manovra per il 2004 sarà costituita per un terzo da misure di carattere permanente e per due terzi da misure *una tantum*.

Nella manovra per il 2005 tale proporzione dovrà invertirsi fino alla completa sostituzione delle misure straordinarie nella manovra per il 2006.

Tale indicazione contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria corrisponde a quanto raccomandato nel parere del Consiglio Ecofin del 21 gennaio 2003 e bene descrive le linee guida delle politiche macroeconomiche che dovrebbero contraddistinguere il nostro paese.

Mi auguro che il mio intervento pur cogliendo alcuni aspetti critici relativi in parte al contenuto ed in parte agli obiettivi di questo DPEF venga soprattutto visto in una prospettiva non di sterile critica ma di critica utile e produttiva di nuove proposte che abbiano come obiettivo il reperimento di fondi che rimane il problema più ingente per poter attuare una vera e propria politica di crescita e di sviluppo.

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE
DEL DEPUTATO MICHELE COSSA SUL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
N. 4199

MICHELE COSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, desidero dichiarare il mio voto favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, motivata in particolare dalle modifiche introdotte all'articolo 24 della legge finanziaria 2003, che rappresentano una prima e parziale risposta ai gravi problemi che esso ha determinato imponendo di fatto anche alle

amministrazioni pubbliche non statali il ricorso alla Consip Spa.

L'istituzione della Concessionaria servizi informativi pubblici si poneva l'obiettivo di razionalizzare gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso le seguenti modalità:

ottenere prezzi particolarmente convenienti attraverso le economie di scala derivanti dai grandi numeri dell'aggregazione della domanda di beni e servizi omogenei della pubblica amministrazione; eliminare gli ingiustificati divari di prezzo attraverso cui le pubbliche amministrazioni acquistavano identici beni o servizi;

semplificare il processo di acquisto di beni e servizi, studiando e predisponendo i capitolati, svolgendo le procedure concorsuali per l'acquisto e lasciando alle pubbliche amministrazioni la sola fase dell'ordine della merce, liberandola dalle problematiche connesse all'indizione della gara e dal rischio di paralisi della fornitura derivante da un eventuale contenzioso o da una gara deserta;

favorire lo sviluppo dei sistemi telematici di negoziazione.

Con l'individuazione di prezzi unici su base nazionale o per aree territoriali, in base alle convenzioni Consip è apparso con ancor maggiore evidenza il divario del prezzo d'acquisto del medesimo articolo tra ente ed ente, tanto da suscitare l'attenzione della magistratura contabile, dell'autorità giudiziaria ordinaria e di un'opinione pubblica sempre meno distratta di fronte al tema dello sperpero del danaro pubblico. Del resto non può essere ritenuto ammissibile che un ente pubblico paghi, a seguito di pubblica gara, un prezzo talora anche molto superiore a quello pagato « al banco » per lo stesso articolo da un normale cittadino.

Per questo motivo, l'articolo 24, comma 6, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) stabilì che « Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e succes-

sive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo ».

In tal modo la possibilità — che postula una libera manifestazione di volontà — di adesione alle convenzioni Consip, in un primo momento limitata alle amministrazioni dello Stato, fu estesa a tutte le pubbliche amministrazioni.

Queste amministrazioni hanno fruito degli stessi vantaggi di cui godevano le amministrazioni statali: prezzi standard, forniture in tempi relativamente rapidi, abbattimento del contenzioso, economie sulle spese del personale adibito alle procedure d'acquisto e solitamente costretto a predisporre i capitolati per l'acquisto di beni e servizi delle categorie merceologiche più disparate.

Con l'obbligo di utilizzare il prezzo Consip quale importo a base d'asta si è peraltro ottenuto il non disprezzabile risultato di fissare uno standard di riferimento su base nazionale, o perlomeno su lotti territoriali, di congruità dei prezzi di partenza. A questo proposito vale la pena di evidenziare che spessissimo, in questo tipo di gare, le piccole e medie imprese locali hanno offerto prezzi di gran lunga inferiori a quelli Consip.

La scelta di effettuare gare su base locale non eliminava gli inconvenienti precedenti l'indizione della gara (quali anche lo studio e la conoscenza di disparatissime categorie merceologiche) e successive (il contenzioso che tende a paralizzare le forniture). Tuttavia le amministrazioni locali, per una naturale propensione al coinvolgimento delle realtà economiche locali, si facevano volentieri carico di tali incombenze.

Ora, l'articolo 24 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha inserito significative modifiche nel sistema,

modifiche che hanno creato e creano gravi difficoltà sia alle amministrazioni che alle piccole e medie imprese.

Il comma 1 stabilisce che: « le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro ».

Il comma 2 esclude quest'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, per le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla Consip Spa, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione e le cooperative sociali.

La violazione di tali obblighi è sanzionata dai commi 4 e 5 che stabiliscono che i contratti stipulati in violazione del comma 1° dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa sono nulli; che il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti; che la stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; che anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

Le norme contenute nell'articolo 24 della legge n. 289 del 2002 hanno sollevato numerose difficoltà in sede interpretativa, dovute alla inadeguatezza della terminologia utilizzata e delle procedure delineate,

al punto che sono stati necessari numerosi interventi di « ortopedia interpretativa » per poterle rendere applicabili.

Permettetemi di soffermarmi brevemente su alcuni aspetti.

Il primo comma parla di utilizzo delle procedure per le gare di rilevanza comunitaria « anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro »: notoriamente l'importo di riferimento è quello a base d'asta, non quello del contratto che, per sua natura, si forma in conseguenza dell'espletamento della gara.

Il quarto comma recita: « I contratti stipulati in violazione del comma 1° dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti ». Con buona pace del principio per il quale *quod nullum est, nullum producit effectum*.

Sul quinto comma, che recita: « Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla Corte dei conti », è addirittura intervenuta la stessa Corte, che con deliberazione del 27 febbraio 2003, n. 7/CONTR/03, ha precisato, argomentando con grande difficoltà, che contrariamente a quanto si potrebbe evincere da una prima lettura dell'articolo 24, le trattative private sopra i 50 mila euro non sono abrogate. L'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti decorre proprio per le trattative private di importo a base d'asta superiore ai 50 mila euro. È evidente che la Corte ha operato un vero e proprio intervento di ortopedia, tesa a rendere in un qualche modo applicabile il dettato del comma 5 dell'articolo 24.

Ma il nuovo quadro normativo, oltre a suscitare molte perplessità, ha avuto conseguenze pesanti sull'operatività delle pubbliche amministrazioni e sulla vita delle piccole e medie imprese.

Le norme di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, recepiscono la disciplina comunitaria per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi. Esse sono poste a tutela della concorrenza sul mercato europeo ed indicano delle soglie sotto le quali la gara si ritiene non di interesse comunitario per la scarsa rilevanza economica; e comportano tra l'altro onerose forme di pubblicità.

Orbene, tale normativa è stata estesa dalla norma in esame anche alle forniture comprese tra la soglia comunitaria e i 50 mila euro: un appesantimento in termini di tempo e di risorse economiche, la cui unica finalità era quella di favorire le convenzioni Consip, contrapponendo una procedura agile e snella ad una procedura aggravata al di là di ogni logica.

Le conseguenze si sono rivelate gravi in primo luogo per le dinamiche del mercato, con la prospettiva che le uniche gare pubbliche sarebbero in progresso di tempo diventate le sole gare Consip, senza possibilità di altro termine di riferimento per la congruità dei prezzi delle pubbliche forniture.

A ciò va aggiunta la maggiore onerosità delle procedure. I costi di una gara comunitaria si aggirano, fondamentalmente per pubblicazione di avvisi su quotidiani e periodici, tra i 5 mila ed i 6 mila euro: oltre il 10 per cento dell'importo minimo a base d'asta di 50 mila euro. Se il ribasso non supera le spese di pubblicazione, e generalmente questo non accade, la gara comunitaria si risolve in un costo aggiuntivo secco del 10 per cento. I prezzi delle gare espletate dagli enti locali tenendo i prezzi Consip a base d'asta diventavano quindi antieconomici per il solo fatto che la procedura è stata gravata delle spese di gara.

Non basta. Il limite dei 50 mila euro, infatti, non si applica solo per l'acquisto di quei beni e servizi sui quali la Consip ha espletato le gare, ma per tutti i beni e tutti i servizi. In conseguenza di ciò, anche per

quei casi ove non ci sono le economie di scala della Consip le gare sono gravate dai maggiori oneri della gara di rilevanza comunitaria. Per ogni gara di importo a base d'asta inferiore alla soglia comunitaria ma superiore ai 50 mila euro – importi cioè tutto sommato esigui – è necessario pagare il pedaggio degli oneri di pubblicazione su quotidiani e periodici.

Per di più – e per fortuna la norma viene oggi modificata – non vi era alcuna utilità per il pubblico dipendente nel cercare di avvantaggiare l'ente cercando di spuntare prezzi inferiori: anzi, se anche ciò fosse accaduto, il funzionario sarebbe stato chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei conti, pur avendo fatto risparmiare i contribuenti.

In ultimo, ma solo nell'ordine di esposizione, c'è la pesante ricaduta negativa per le piccole e medie imprese che operano nel territorio, sostanzialmente tagliate fuori da questa importante fetta di mercato, come tutti i colleghi intervenuti hanno sottolineato. Esse costituiscono la base del tessuto economico locale: non chiedono di essere in qualche modo privilegiate, ma nemmeno accettano di essere ostacolate da oneri quali quelli derivanti da gare alle quali è stata imposta artatamente la procedura comunitaria.

Oltretutto le gare espletate a livello locale, ma di dimensioni di un certo rilievo, concorrono anche a dare una indicazione sulla reale convenienza dei listini Consip a tutta la pubblica amministrazione ed alla stessa Consip, scongiurando il rischio che per quest'ultima prevalga la spinta verso la tutela e il consolidamento della propria posizione a scapito della funzione di tendere alla razionalizzazione della spesa negli enti pubblici.

Sta poi alla sensibilità delle imprese locali evitare che l'eventuale contenzioso scaturito dalle gare sia puramente dilatorio e temerario. Una pretestuosa condotta causidica resterà sanzionata dalla reintroduzione della possibilità di decidere da parte dell'ente se accedere o meno alle convenzioni Consip.

Oggi si è sbarrata la strada al pericolo della creazione di un pericoloso monopo-

lio di fatto, ma molti problemi rimangono aperti. È perciò necessario che il Parlamento torni con urgenza – possibilmente già in occasione della legge finanziaria 2004 – ad occuparsi della vicenda Consip.

L'ampio dibattito sviluppatosi in questa occasione prima al Senato e poi alla Camera e i conseguenti impegni assunti dal Governo attestano quanto urgente e sentito sia il tema del ripristino di corrette dinamiche di mercato nel delicatissimo settore delle forniture alla pubblica amministrazione.

TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO GIANPIETRO SCHERINI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DELLE RISOLUZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

GIANPIETRO SCHERINI. L'atto di indirizzo politico a firma mia e di numerosi altri colleghi intende affrontare una delle problematiche derivanti dal processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che è giunta alla sua seconda fase, denominata SCIP 2. Tale operazione, pur risultando necessaria per assicurare la migliore valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici, sta rischiando di determinare difficoltà per talune famiglie di inquilini dei medesimi immobili, in larga parte concentrate nella città di Roma, le quali risultano coinvolte nella vendita degli immobili stessi.

In particolare risulterebbe, che, in alcuni casi, i prezzi stabiliti per la vendita degli immobili coinvolti nell'operazione SCIP 2 ai conduttori interessati all'acquisto siano più alti, in qualche caso in misura notevole (percentuali anche del 50 per cento), rispetto alle operazioni di vendita realizzate in precedenza, ciò anche in ragione degli incrementi dei prezzi di mercato degli immobili stessi registrati nel corso degli ultimi anni.

Tali problematiche erano già state oggetto dell'attenzione della maggioranza e

del Governo durante l'esame al Senato del decreto-legge n. 102 del 2003, nel corso del quale erano state apportate, con l'accordo del Governo, alcune modifiche al decreto-legge n. 351 del 2001.

Tali modifiche riguardavano, da un lato, il riconoscimento ai conduttori di immobili ad uso diverso da quello abitativo, specificatamente ad uso commerciale o artigianale, di un diritto di opzione per l'acquisto individuale dell'immobile, prima dello svolgimento dell'asta prevista dalla procedura, al prezzo di vendita determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 351 del 2001, e, dall'altro, la riformulazione dei criteri per l'individuazione degli immobili di pregio, al fine di precisare che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio quando siano bisognosi di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.

Passando ad illustrare il contenuto dell'atto di indirizzo, preciso che esso contiene una serie di indicazioni concrete al Governo per assicurare alcune tutele essenziali in favore dei conduttori degli immobili oggetto di alienazione, senza al contempo pregiudicare l'obiettivo, giudicato essenziale dal Governo, di garantire una gestione del patrimonio immobiliare pubblico che consenta di reperire risorse finanziarie aggiuntive per assicurare l'equilibrio complessivo della finanza pubblica ed attuare politiche di sostegno allo sviluppo.

In particolare, il documento, riprendendo il contenuto di alcune norme del decreto-legge n. 102 del 2003, intende impegnare il Governo a facilitare l'acquisto degli immobili da parte dei conduttori, prevedendo a tal fine, in un prossimo provvedimento legislativo, il riconoscimento, in favore dei conduttori di immobili ad uso diverso da quello residenziale, di un diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, da esercitarsi al prezzo determinato quale base d'asta per la vendita degli immobili.

Inoltre, il documento di indirizzo è volto ad escludere dal novero degli immobili di pregio quegli immobili che presentano la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.

Chiedo inoltre di prevedere che gli enti locali (comuni ed altri) possano attraverso la costituzione di società miste esercitare un diritto d'opzione per l'acquisto delle unità immobiliare libere o occupate e non optate dai conduttori ove sussistano tensioni abitative gravi e non altrimenti risolvibili; di valutare l'opportunità di riconoscere l'esigenza di tutelare e valorizzare l'attività svolta nelle unità immobiliari delle botteghe storiche agli antichi mestieri che costituiscono attività peculiare del tessuto urbano e rappresentano elementi di tradizione ed identità culturale delle città, garantendo ai conduttori il diritto d'opzione per l'acquisto in forma individuale ad un prezzo o con modalità agevolate; di convocare i presidenti degli enti previdenziali privatizzati per valutare l'opportunità di evitare la lievitazione dei canoni dei prezzi degli immobili in questione; di convocare un tavolo di confronto con le parti sociali ed i vari livelli istituzionali sul problema della casa per approfondire in vista della prossima manovra di bilancio le iniziative da assumere per agevolare l'acquisto delle abitazioni da parte degli occupanti e contribuire a risolvere il problema abitativo.

Desidero infine dare un riconoscimento di carattere oggettivo al sottosegretario, onorevole Armosino, che ha seguito la questione con grande impegno e che sono convinto condividerà i contenuti dell'atto di indirizzo e saprà farsi promotrice del medesimo all'interno dell'esecutivo.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
alle 0,35 del 31 luglio 2003.